



Giovanni Maria Plasmati
- NOTAIO -

via S. e B. Spaventa, n. 7
66100 Chieti
T. 0871 348750

Piazza Sirena n. 8
66023 Francavilla al Mare CH
T. 085 817640

**REGISTRATO A
CHIETI**

il 19 luglio 2018
al n. 3107 serie 1T
Euro 200,00

Repertorio n. 6344

Raccolta n. 4639

Atto costitutivo di Associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di luglio

9 luglio 2018

In Chieti, nel mio Studio alla Via Spaventa n. 7.

Innanzi a me dott. Giovanni Maria Plasmati, Notaio in Chieti, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

sono presenti i signori:

BONELLI Moreno, nato a Chieti il 5 dicembre 1974, residente in Casalincontrada (Ch), alla Via Fontanelle n. 77, Cod. fisc. BNL MRN 74T05 C632T, che dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

BONELLI Paolo, nato a Chieti il 29 giugno 1974, residente in Chieti alla Via Goito n. 23, cod. fisc. BNL PLA 74H29 C632S, che dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

BONELLI Stefano, nato a Casalincontrada il 28 dicembre 1960, residente in Casalincontrada (Ch), alla Via Fontanelle n. 28, cod. fisc. BNL SFN 60T28 B896Z, che dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

D'ORAZIO Andrea, nato Casalincontrada (Ch) il 18 giugno 1971, residente in Casalincontrada (Ch), alla Via Coppelli n. 25, cod. fisc. DRZ NDR 71H18 B896B, che dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

LONGINI Marina Esterina, nata a Casalincontrada (Ch) il 15 febbraio 1969, residente in Casalincontrada (Ch), alla Via Fellonice n. 35, cod. fisc. LNG MNS 69B55 B896M, che dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;

LONGINI Rosita, nata a Chieti il 7 luglio 1970, residente in Casalincontrada (Ch), alla Via Fellonice n. 69, cod. fisc. LNG RST 70L47 C632R, che dichiara di essere legalmente separata;

MALANDRA Alessandro, nato a Casalincontrada (Ch) il 29 agosto 1973, residente in Casalincontrada (Ch), alla Via Fontanelle n. 80, cod. fisc. MLN LSN 73M29 B896I, che dichiara di essere celibe;

MALANDRA Davide, nato a Guardiagrele il 31 ottobre 1974, residente in Casalincontrada (Ch), alla Via Majella, n.116, cod. fisc. MLN DVD 74R31 E243N, che dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

MALANDRA Massimo, nato a Chieti il 22 luglio 1972 residente in Casalincontrada (Ch), alla Via Della Fornace n. 7, cod. fisc. MLN MSM 72L22 C632K, che dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni;

MAURIZIO Giustino, nato a Chieti il 14 marzo 1987, residente in Casalincontrada in Via Fontanelle n. 40, cod. fisc. MRZ GTN 87C14 C632B, che dichiara di essere celibe;

MONTANARO Anna Maria, nata a Casalincontrada (Ch) il 20 agosto 1952, residente in Casalincontrada, alla Via Fontanelle n. 14, cod. fisc. MNT NMR 52M60 B896V, che dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni;

PANTALONE Dalida Lela, nata a Spoltore (Pe) il 6 agosto 1968, residente a Casalincontrada (Ch), alla Via Fontanelle n. 60, cod. fisc. PNT DDL 68M46 I922R, che dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono certo,

convengono e stipulano quanto segue:_____

ART. 1) Tra i signori BONELLI Moreno, MAURIZIO Giustino, MONTANARO Anna Maria, PANTALONE Dalida Lela, BONELLI Paolo, BONELLI Stefano, D'ORAZIO Andrea, LONGINI Marina Esterina, LONGINI Rosita, MALANDRA Alessandro, MALANDRA Davide e MALANDRA Massimo è costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) l'associazione di promozione sociale "LE GINESTRE" - Ente del Terzo Settore d'ora in avanti denominata associazione._____

ART. 2) L'associazione ha sede in Casalıncontrada (Ch), alla Via Fontanelle n. 28. Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica del presente atto; spetta invece ai soci in assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie._____

ART.3) L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale di cui ai commi f, i, k, s art.5 comma D.Lgs117 del 3 luglio 2017 per la promozione la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio con particolare attenzione alla zona denominata Malandra Vecchia nel comune di Casalıncontrada._____

Essa si propone di promuovere e favorire la conoscenza e la promozione del territorio, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, legate alle tradizioni abruzzesi, finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, manifestazioni sportive ed eno-gastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite, promuovere progetti di ristrutturazione delle case dei borghi sul territorio, nel pieno rispetto dei materiali e degli stili originali, per la realizzazione di progetti di ospitalità diffusa. Punto fondamentale è incoraggiare progetti di agricoltura sociale nei terreni abbandonati, ricostruire la storia della contrada "Malandra Vecchia", attraverso il recupero di foto, racconti e quant'altro utile a restituire alle giovani generazioni l'immagine e l'importanza di questo borgo; promuovere l'apprendimento di arti e mestieri di tradizione, di spazi o laboratori per lo scambio di conoscenze di esperienze e relazioni._____

ART. 4) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato._____

ART. 5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2018 e i successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno._____

ART. 6) Le norme relative alla organizzazione e al funzionamento dell'Associazione sono fissate nello Statuto, che a quest'atto si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale e del quale viene data espressa e contestuale lettura ai componenti._____

ART. 7) I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 12 (dodici) membri e nominano a farne parte i signori:_____

BONELLI Moreno, BONELLI Paolo, BONELLI Stefano, D'ORAZIO Andrea, LONGINI Marina Esterina, LONGINI Rosita, MALANDRA Alessandro, MALANDRA Davide, MALANDRA Massimo, MONTANARO Anna Maria, MAURIZIO Giustino, PANTALONE Dalida Lela, _____

tutti innanzi generalizzati, che qui presenti accettano tali cariche non trovandosi tali cariche non trovandosi in condizioni ostative di legge._____

ART. 8) In deroga alle norme statutarie il Consiglio direttivo stabilisce che per il primo mandato triennale viene così costituito:

- BONELLI Stefano, innanzi generalizzato, quale Presidente;
- MONTANARO Anna Maria, innanzi generalizzata, quale Vice Presidente;
- LONGINI Rosita, innanzi generalizzata, quale Segretario/Tesoriere
- BONELLI Moreno, BONELLI Paolo, D'ORAZIO Andrea, LONGINI Marina Esterina, MALANDRA Alessandro, MALANDRA Davide, MALANDRA Massimo, MAURIZIO Giustino, PANTALONE Dalida Lela, tutti innanzi generalizzati, quali Consiglieri;

che tutti qui presenti accettano tali cariche non trovandosi tali cariche non trovandosi in condizioni ostative di legge.

ART. 8) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti.

ART. 9) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte della associazione per il primo anno viene determinata con verbale del Consiglio Direttivo.

ART. 10) Le spese per questo atto e dipendenti seguono sono a carico dell'Associazione.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, su mio dettato e in parte di mio pugno.

L'atto occupa cinque facciate intere e sin qui della sesta di due fogli e viene letto da me Notaio, unitamente a quanto allegato, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio alle ore 19,00

Firmato in calce ed a margine Bonelli Moreno, Bonelli Paolo, Bonelli Stefano, D'Orazio Andrea, Longini Marina Esterina, Longini Rosita, Malandra Alessandro, Malandra Davide, Malandra Massimo, Maurizio Giustino, Montanaro Anna Maria, Pantalone Dalida Lela, Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo

All. " A " ad atto racc. n. 4639

Statuto
dell'Associazione di Promozione Sociale (Aps)
Ente Terzo Settore (ETS)
"LE GINESTRE"

ART.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

In data 9 luglio 2018 è costituita, senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.LGS. 3 luglio 2017 n.117) l'associazione di promozione sociale denominata "CLE GINESTRE"-ETS con sede nel comune di Casalini Contrada.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Casalini Contrada, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta la modifica statutaria, di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'associazione di promozione sociale (identificata di seguito come Aps-ETS) ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'Aps-ETS, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'Aps tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

ART.2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Finalità e territorio

L'APS "CLE GINESTRE"- ETS nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati

e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue finalità di solidarietà civiche e di utilità sociale mediante svolgimento di attività di interesse generale e in particolare svolge attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni di cui all'articolo 5 comma f D.lgs.3 luglio 2017 n. 117 per la promozione la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio con particolare attenzione alla zona denominata Malandra Vecchia nel comune di Casalini Contrada.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore, con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno l'Aps -ETS si propone di svolgere attività prevalente di cui all'articolo 5 comma f D.lgs.3 luglio 2017 n. 117 e attività di cui all'articolo 5 commi i, k s e precisamente:

- a) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere più piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;
- b) promuovere e organizzare e gestire progetti di ristorazione diffusa;
- c) promuovere progetti di ristrutturazione delle case del borgo, nel pieno rispetto dei materiali e degli stili originali, per la realizzazione di progetti di ospitalità diffusa (case per ferie, residenze campestri, ostelli per la gioventù)
- d) promuovere progetti di agricoltura sociale nei terreni abbandonati;

- e) ricostruire la storia della contrada Malandra Vecchia attraverso il recupero di foto, racconti e quant'altro utile a restituire alle giovani generazioni l'immagine e l'importanza di questo borgo.
- f) partecipare, promuovere, organizzare e gestire laboratori didattici ed artistici;
- g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età;
- h) organizzare itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;
- i) curare la promozione e la gestione di attività sociali ed educative di inclusione, di integrazione, di qualificazione o reinserimento sociale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di laboratori residenziali e non, per l'apprendimento di arti e mestieri di tradizione, di spazi o laboratori per lo scambio di conoscenze di esperienze e relazioni;
- j) promuovere ed organizzare mostre, manifestazioni, convegni e seminari, studi e iniziative editoriali, concerti e rappresentazioni artistiche e teatrali.

Le attività su descritte sono svolte dall'APS-ETS in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dall'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Ciascun associato ha diritto alla partecipazione attiva e democratica alla vita dell'associazione, salvo quanto previsto al successivo comma.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali, in tutto o in parte, non possono partecipare, e se del caso neppure essere convocati, alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'associazione, salvo diverso e motivato parere del consiglio direttivo. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il diritto di voto non è trasmissibile, né delegabile.

L'Aps - ETS può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale così come previsto dall'art.6 d.lgs 3 luglio 2017 n.117.

ART.3

RISORSE ECONOMICHE

L'Aps - ETS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (art.7 D. Lgs. 3 luglio 2017n.117);
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati;
- entrate derivanti da attività di cui all'art.6 d.lgs 3 luglio 2017;
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Aps - ETS deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.4

BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Aps - ETS entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5

I SOCI

L'Aps - ETS è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono essere soci anche altri Enti del terzo settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle APS (art.35 comma3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

L'adesione all'Aps-ETS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'Aps - ETS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'Aps - ETS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'Aps - ETS e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'Aps - ETS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci Junior - Gli studenti delle scuole medie superiori ed inferiori e più in generale i minorenni, possono essere ammessi.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Aps - ETS ad eccezione dei soci minorenni che non possono votare .

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ART.6

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'APS - ETS deve rivolgere domanda al consiglio direttivo.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'APS - ETS propone e di

accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

- le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà . Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del consiglio direttivo che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, il consiglio direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, di durata non superiore a sei mesi. Durante tale periodo il consiglio direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- interdizione o inabilitazione;
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate;
- il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini;
- il mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni;
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse;
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione;
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

Il Consiglio Direttivo delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

ART.7

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Aps - ETS;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'Aps - ETS in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'Aps-ETS;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'APS:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il collegio dei revisori (se eletto);

L'elezione degli organi dell'Aps - ETS non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico ricoperto.

ART.9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Aps - ETS. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Aps - ETS ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, se eletti, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei probiviri;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Aps - ETS.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi,

anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Aps sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

ART.10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 12 (dodici) nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS.

ART.11

IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (SE ELETTO)

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall'assemblea anche fra i non soci.

Il collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'APS e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

ART.12

SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, l'APS, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al comma 1 art.45 D.Lgs.3/7/2017 n.117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente terzo settore avente analoghe finalità.

ART. 13

RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Chieti, lì 9 luglio 2018

Firmato in calce ed a margine Bonelli Moreno, Bonelli Paolo, Bonelli Stefano, D'Orazio Andrea, Longini Marina Esterina, Longini Rosita, Malandra Alessandro, Malandra Davide, Malandra Massimo, Maurizio Giustino, Montanaro Anna Maria, Pantalone Dalida Lela, Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo

**Certificazione di conformità
di documento informatico a documento cartaceo**

(ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni e dell' art. 68 ter della legge
notarile 89/1913)

Certifico io sottoscritto dott. Giovanni Maria Plasmati, notaio in Chieti, con studio alla Via S. e B. Spaventa n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, che la presente copia, redatta su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo.

Chieti, Via Spaventa n. 7, addì 21 aprile 2021